



Prot. 1012

del 07.02.2023

IL PRESIDENTE

Vista la legge n.508 del 21 Dicembre 1999;

Vista il D.P.R. n.132 del 28 Febbraio 2003;

Visto il D.lgv n.60 del 13 Aprile 2017;

Vista la delibera n.17 del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2023;

ADOTTA

il **Regolamento per il conferimento del Diploma Accademico “Honoris Causa”** con delibera del Consiglio Accademico n. 8 verbale 25 del 17.01.2023 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante. Il regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Il Presidente
(prof. Saverio RUSSO)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO "HONORIS CAUSA"

Approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 8 verbale 25 del 17.01.2023

Approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 17 del 31.01.2023

Indice

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Requisiti del candidato
- Art. 3 – Criteri di incompatibilità
- Art. 4 – Proposta per il conferimento
- Art. 5 – Procedimento di approvazione
- Art. 6 – Cerimonia del conferimento del titolo
- Art. 7 – Diritti
- Art. 8 – Norme finali

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità per il conferimento del *diploma accademico honoris causa*.

Art. 2

Requisiti del candidato

Il titolo di “Dottore *honoris causa*” è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità viventi, anche non laureate, i cui meriti musicali, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, le quali si siano particolarmente distinte al progresso delle discipline e delle arti o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum didattico del percorso in cui si conferisce il titolo.

Art. 3

Criteri di incompatibilità

Il conferimento del titolo di “Dottore *honoris causa*” di cui al presente regolamento non può essere assegnato a personalità già in possesso di un diploma accademico ordinario o di un *diploma accademico honoris causa*, conseguito in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quello proposto.

Art. 4

Proposta per il conferimento

1. La proposta per il conferimento del *diploma accademico honoris causa* può essere avanzata dai Referenti dei Dipartimenti.
2. I Referenti dei Dipartimenti, convocati appositamente dal Direttore, possono avanzare una sola proposta per ogni anno accademico, la cui approvazione è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. È possibile avanzare proposte solo sui Corsi di studio attivi nell’anno accademico che abbiano completato la prima durata legale.
3. La proposta dei Referenti dei Dipartimenti deve essere inoltrata al Direttore entro il 31 gennaio di ogni anno solare, corredata da un *curriculum vitae* del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni del conferimento (*laudatio*), nonché dalla esatta indicazione della classe laurea.
4. Conferimenti di *diploma accademico honoris causa* di particolare interesse istituzionale per il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” possono essere deliberati dal Consiglio Accademico su proposta del Presidente e/o del Direttore non più di una volta per ogni anno accademico.

Art. 5

Procedimento di approvazione

1. Il Consiglio Accademico, entro il 28 febbraio di ogni anno solare, delibera sulle proposte avanzate ai sensi del precedente art. 3, nei limiti del numero massimo consentito dalle norme ministeriali. Pertanto, il Consiglio Accademico potrà deliberare la concessione di non più di un *diploma accademico honoris causa* all’anno.
2. La delibera di approvazione del Consiglio Accademico è assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
3. Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione presentata, la delibera del Consiglio Accademico dovrà essere trasmessa tempestivamente dagli uffici competenti al Ministero dell’Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Art. 6

Cerimonia del conferimento del titolo

1. Il conferimento del *diploma accademico honoris causa*, rappresentando un momento significativo della vita accademica e musicale del Conservatorio di musica “Umberto Giordano”, deve essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionale, dandone ampio risalto sia all’interno che all’esterno dell’Istituzione.
2. La commissione per il conferimento del titolo di “Dottore *honoris causa*” è composta dal Direttore, che la presiede, e da altri quattro Professori nominati con decreto dello stesso.
3. Il titolo di “Dottore *honoris causa*” viene conferito dal Direttore, o dal Presidente della commissione di cui al comma precedente, nell’ambito di una cerimonia pubblica, da tenersi, di regola, entro otto mesi dall’approvazione del conferimento ai sensi del precedente art. 5, e comunque preferibilmente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno solare.

Art. 7

Diritti

Il *diploma accademico honoris causa* attribuisce tutti i diritti del diploma accademico ordinario, in quanto è equiparato *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, nonché agli atti normativi del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo pretorio online del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia.

IL DIRETTORE
M° Francesco Montaruli